

## **ACCORDO ATTUATIVO EX ART. 2 DELLA CONVENZIONE CRUI – INAF**

**TRA**

**Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”  
dell' UNIVERSITA' DEL SALENTO**

**E**

**L'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) - Roma  
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

L'anno 2013, il giorno 7 del mese di maggio

Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell'Università del Salento, rappresentato dal Prof. Giorgio Metafuno, in qualità di Direttore del sopra menzionato Dipartimento

e

l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, via Fosso del Cavaliere 100, rappresentato dal dr. Pietro Ubertini, in qualità di Direttore dello IAPS, delegato dal Legale Rappresentante dell'INAF alla firma del presente Accordo

### **PREMESSO CHE**

- è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- l'art. 1, comma 1, dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 Maggio 2011, stabilisce che l'Ente “(...) ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffondere e divulgare i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale”;
- l'art. 1, comma 4, dello Statuto dell'INAF, dispone che l'Ente “(...) promuove sinergie tra le proprie attività di ricerca e quelle delle Università e degli altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa”;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Statuto sancisce che l'Ente “(...) realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri”;
- l'art. 27, comma 1, del succitato Statuto dell'INAF, chiarisce che “Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro”;

- la Direzione Scientifica dell'INAF ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento secondo modalità definite dal disciplinare di organizzazione.”;
- le attività dell'Università del Salento (nel seguito Università) nel campo dell'astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (nel seguito Dipartimento);
- tra il Dipartimento e diverse strutture INAF esiste una lunga e feconda tradizione di collaborazione nell'ambito della Planetologia, della Formazione Stellare e dell'Astrofisica Relativistica, e che è riconosciuta, da parte dell'Università e dell'INAF, l'opportunità che tale collaborazione sia mantenuta e rafforzata al fine di assicurare alle attività delle parti il contributo delle reciproche competenze;
- con delibera n. 62/2012, del , è stata approvata la convenzione tra INAF e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- l'art. 2 della succitata convenzione CRUI-INAF prevede che gli Accordi di attuazione possano essere firmati dai Direttori delle strutture INAF a ciò espressamente delegati dal Legale Rappresentante dell'Ente;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come in epigrafe rappresentate, stipulano:

### **Art.1 (premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

### **Art. 2 Oggetto dell'accordo**

L'INAF/IAPS di Roma ed il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell'Università degli Studi del Salento, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti, statuti, regolamenti e disciplinari si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di seguito definite

### **Art.3 (uso dei locali)**

L'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università del Salento (nel seguito indicati genericamente come Enti), tramite, rispettivamente, l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" (nel seguito indicati genericamente come Strutture), nel rispetto dei propri Statuti, Disciplinari e Regolamenti possono ospitare nei locali a essi affidati, o in locali all'uopo destinati dall'INAF o dall'Università, personale dell'altro Ente.

### **Art.4 (uso dei beni)**

Per favorire lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, ciascuna Struttura compatibilmente con le proprie esigenze operative, consente all'altra Struttura l'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e servizi tecnici e informatici. Le modalità di utilizzo di cui al comma precedente verranno regolate da appositi accordi da stipularsi tra i Direttori delle strutture interessate, ove occorra.

### **Art.5 (personale)**

In conformità con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, gli Enti concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando a tali attività, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale tecnico-amministrativo.

Previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, il personale di ciascuna Struttura può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso l'altra Struttura, senza oneri aggiuntivi a carico di ciascun Ente.

Studenti, dottorandi, titolari di assegno di ricerca e borsisti dell'Università potranno accedere ai locali delle strutture INAF con modalità regolate da appositi accordi da redigersi a cura del Direttore della struttura INAF interessata.

Il personale di ciascun Ente/Struttura si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione CRUI-INAF il personale di ciascun Ente facente parte di un Gruppo di ricerca congiunto eventualmente costituito in esecuzione del presente accordo, è temporaneamente associato all'altro Ente secondo le modalità definite dai rispettivi regolamenti e disciplinari.

**Art. 6**  
**(Assicurazioni)**

L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile di ciascun Ente nei confronti dei propri dipendenti, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

**Art. 7**  
**(Collaborazione scientifica)**

Ciascuna Struttura/Ente, previo parere favorevole dei propri Organi competenti, e nel rispetto della vigente normativa in materia, potranno assegnare incarichi di ricerca o collaborazione tecnica per lo svolgimento di attività scientifiche di interesse comune.

Gli Enti/Strutture, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

**Art. 8**  
**(Collaborazione didattica)**

L'Università potrà assegnare, quando ne ricorrano le condizioni, al personale di ricerca delle strutture INAF, attività didattiche per materie che richiedano le loro competenze professionali, previo nulla osta degli organi competenti dell'INAF, nell'ambito delle norme vigenti e in applicazione del Regolamento Didattico d'Ateneo e del Regolamento d'Ateneo sulla disciplina dei professori a contratto e degli incarichi di insegnamento integrativo, nonché dei Regolamenti dell'INAF.

**Art. 9**  
**(Diritti d'Autore)**

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva di tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo, i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e delle attività svolte congiuntamente, fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, saranno in con titolarità tra l'INAF e l'Università del Salento.

**Art. 10**  
**(Durata)**

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata a seguito di espresso accordo di entrambe le parti.

**Art. 11**  
**(Recesso)**

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi, da comunicare in forma scritta (fax, pec, etc.), salvo l'obbligo di portare a termine i programmi e le attività già in essere.

**Art. 12**  
4

**(Registrazione)**

La presente convenzione viene redatta in triplice originale e sarà registrata solo in caso d'uso a cura e con spese a carico dell'Ente che ne richiederà la registrazione stessa.

Addi 7, del mese di maggio del 2013